



NOTA SU RELAZIONE DI FINE MANDATO ALLA LUCE DELLA DELIBERAZIONE

N. 17/2025 DELLA SEZIONE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI

PREMESSA

Il rinvio delle consultazioni elettorali disposto durante l'emergenza COVID-19 ha avuto, come effetto, lo slittamento del turno elettorale ordinario degli anni 2020 e 2021 all'autunno dello stesso anno di scadenza dei mandati. Conseguentemente, con la **circolare n. 83/2024, il Ministero dell'interno**, in ottemperanza alla disciplina elettorale ordinaria di cui alla Legge n. 182/1991, ha disposto che il rinnovo dei Comuni andati al voto nel secondo semestre del 2020 si svolgerà nella primavera del 2026 e il rinnovo di quelli che hanno votato nel 2021 avverrà nella primavera del 2027.

Lo slittamento del turno elettorale ha fatto sorgere dubbi interpretativi circa l'individuazione del *dies a quo* da cui far discendere il computo del termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato che – da normativa vigente – va sottoscritta entro i “***sessanta giorni antecedenti alla scadenza del mandato***” e dal cui mancato rispetto discendono sanzioni pecuniarie quali il taglio delle indennità dei Sindaci.

La problematica, dunque, è nata dal fatto che non vi è, nel nostro ordinamento, una disciplina della fattispecie in cui la scadenza ordinaria del mandato non coincida con quella effettiva delle elezioni e dunque è sorto il dubbio interpretativo se far decorrere il suddetto termine dalla data delle elezioni posticipate ovvero dalla scadenza naturale del mandato richiamata dalla legge n. 182 del 1991.

Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti e il Ministero dell'interno, come si dirà meglio più avanti, avevano indicato la seconda ipotesi, argomentando – e distinguendo –, in termini giuridici, tra data delle elezioni e data della scadenza naturale del mandato.

Sul tema è intervenuta, da ultimo, la **Sezione Autonomie della Corte dei conti** con la recentissima delibera n. 17/2025 che, nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, ha chiarito in modo inequivocabile che **il termine per la sottoscrizione della relazione (60 giorni) deve essere computato a ritroso rispetto alla data effettiva delle elezioni (e, dunque, non rispetto alla scadenza naturale del mandato), offrendo ai cittadini un quadro aggiornato e completo dell'attività dell'amministrazione, a sostegno di una scelta elettorale consapevole.**

La presente nota, ripercorrendo i termini giuridici della questione, vuole dunque informare tempestivamente le Amministrazioni Comunali che andranno al voto nella primavera del 2026 e del 2027 al fine di fornire indicazioni utili per la predisposizione della relazione di fine mandato.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

La relazione di fine mandato

L'art. 4 del D.lgs. n. 149/2011 dispone che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica nonché il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, i Comuni e le Province sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato, che descrive, in modo dettagliato, le principali attività normative e amministrative svolte durante la consiliatura.

La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal Sindaco o dal Presidente della Provincia non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Sindaco o dal Presidente della Provincia alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La relazione di fine mandato e la certificazione sono, poi, pubblicate sul sito istituzionale del Comune o della Provincia entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il processo di formazione e pubblicità di tale atto è, dunque, alquanto articolato e richiede, al fine di non incorrere nelle sanzioni stabilite dal comma 6 dell'articolo 4¹, il rispetto dei termini fissati dalla norma medesima.

Inoltre, il citato art. 4 disciplina l'ipotesi di rinnovo anticipato delle cariche elettive dell'amministrazione comunale ma nulla dice riguardo ad un suo posticipo. Tale ultimo scenario, come anticipato in premessa, si è verificato con le elezioni amministrative del 2020 e del 2021 quando l'emergenza sanitaria causata dal virus COVID-19 aveva reso necessario il posticipo del turno elettorale ordinario.

La modifica delle procedure elettorali codificate ha, dunque, generato, in assenza di una norma specifica, alcuni dubbi interpretativi rispetto alla definizione del termine per la relazione di fine mandato nei Comuni interessati dal rinnovo. Su tale problematica sono intervenuti sia la Corte dei conti che il Ministero dell'interno.

GLI ORIENTAMENTI DELLA CORTE DEI CONTI E DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Come già detto in premessa, sia la Corte dei conti che il Ministero dell'interno avevano interpretato il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato come decorrente dalla scadenza naturale del mandato.

In particolare, nella sentenza n. 5/2021/EL, le Sezioni riunite della Corte avevano affermato che lo slittamento della data delle elezioni stabilito dalle disposizioni emergenziali del 2020, ha *“spostato in avanti la data delle elezioni, ma non quella della scadenza del mandato. In tal modo, si è determinata una nuova ed eccezionale ipotesi di “prorogatio” delle funzioni (ma non del mandato), in deroga a quella ordinariamente prevista dall'art. 1 del D.L. n. 293/1991”*.

La data delle elezioni e la data della scadenza del mandato secondo i giudici contabili, dunque, andavano tenute ben distinte. Pertanto, la relazione doveva essere sottoscritta entro il 60° giorno antecedente la scadenza naturale del mandato, a prescindere dalla data delle nuove elezioni.

Dello stesso avviso il Ministero dell'interno nei suoi pareri resi a partire dal 2021, da ultimo in quello dello scorso 7 luglio, in cui ha ribadito quanto espresso dalla Corte dei conti.

¹ 6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, **al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti**. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente

Alla luce di questi orientamenti, dunque, i Comuni andati al voto nel 2021 avrebbero dovuto predisporre la relazione di fine mandato tra la fine di luglio e i primi di agosto del corrente anno (2025) per non incorrere nelle sanzioni previste dall'articolo 4, comma 6, del D.lgs. n. 149/2011.

IL NUOVO ORIENTAMENTO DELLA CORTE DEI CONTI – SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Come già accennato in premessa, nella recentissima deliberazione n. 17/SEZAUT/2025/QMIG dello scorso 10 luglio, la Sezione delle Autonomie, nella sua funzione nomofilattica, ha colmato una *lacuna legis* con una deliberazione a nostro avviso esemplare di interpretazione della *ratio legis*.

La Corte, nel ricordare che l'essenza della relazione di fine mandato è quella di far conoscere agli elettori l'attività compiuta dal Sindaco affinché possa essere esercitata la scelta elettorale in modo informato e consapevole, ritiene che tale riflessione debba avvenire sì con un congruo anticipo rispetto alle elezioni (sessanta giorni appunto) ma che tale preavviso pone la stesura della relazione in prossimità della scelta elettorale. I giudici, infatti, evidenziano che *l'elettorato deve avere un "periodo di riflessione" sull'operato dell'amministrazione uscente, ed è logico pensare che questa riflessione debba poter essere svolta in un tempo vicino alle elezioni seppur non a immediato ridosso delle stesse. Considerare come dies a quo il compimento del termine quinquennale dallo svolgimento delle precedenti elezioni comporta, a seconda dei casi concreti, la compressione più o meno ampia del periodo di riflessione sull'operato dell'amministrazione uscente, essendo possibile che la relazione di fine mandato venga pubblicata a ridosso delle elezioni o, addirittura, dopo la scadenza delle stesse.*

La delibera citata, dunque, richiama l'attenzione sulla finalità della relazione di fine mandato, ovvero quella di essere uno strumento di trasparenza per informare i cittadini sull'operato dell'amministrazione uscente, così da consentire un voto consapevole in occasione del rinnovo degli organi dell'ente locale. Alla luce di ciò, appare evidente che per il computo del termine di sottoscrizione della relazione di fine mandato debba applicarsi il criterio interpretativo che lo pone entro sessanta giorni prima della data delle elezioni. In tal modo, infatti, viene garantita, secondo la magistratura contabile, una maggiore completezza e attualità delle informazioni fornite all'elettorato. Optare, al contrario, per il termine della sottoscrizione entro sessanta giorni prima della fine del quinquennio del mandato rischierebbe di escludere dall'informativa una parte rilevante delle attività svolte dal Sindaco nel periodo successivo alla scadenza formale del mandato ma precedente alle elezioni, specie nei casi di elezioni "tardive", creando così un "vuoto conoscitivo".

Pertanto, al fine di valorizzare il ruolo sostanziale della relazione di fine mandato, il termine per la sottoscrizione dovrebbe essere calcolato a ritroso dalla data delle nuove elezioni e non della scadenza ordinaria del mandato, così da coprire anche il periodo tra la scadenza del mandato e l'insediamento del nuovo organo, garantendo la massima trasparenza e completezza dell'informazione ai cittadini.